



« OPEN STREET »

Association internationale sans but lucratif
Avenue de la Chasse, 6
1040 Bruxelles (Evere)

Articolo 1 – Denominazione

Viene costituita un'associazione internazionale senza scopo di lucro denominata "OPEN STREET." Questa denominazione deve essere preceduta, o immediatamente seguita, dalla menzione "association internationale sans but lucratif" o dalle iniziali "AISBL" in tutti gli atti, fatture, annunci, pubblicazioni, lettere, note di ordine ed altri documenti emanati dall'associazione, ivi compreso qualsiasi sito Internet e documento sotto forma elettronica. Inoltre, in questi stessi documenti, la denominazione deve essere corredata dall'indicazione precisa della sede dell'associazione e dalla abbreviazione BE, seguita dal numero di impresa e dalle iniziali RPM, seguite a loro volta loro dalla indicazione della sede del tribunale di commercio del distretto di sede dell'associazione. L'associazione è retta dalle disposizioni del Titolo III della legge belga del ventisette giugno mille nove cento ventuno sulle associazioni senza scopo lucrativo, le associazioni internazionali senza scopo lucrativo e le fondazioni (articoli dal 46 al 57).

Articolo 2 - Indirizzo della sede sociale

La sede dell'associazione è stabilita in Avenue de la Chasse 6, 1040 Etterbeek - Bruxelles (Belgio). Sotto riserva delle regole relative all'impiego delle lingue, la sede può essere trasferita in altro luogo in tutto il Belgio per semplice decisione del Consiglio di amministrazione, da pubblicare presso gli Annexes du Moniteur belga e dando comunicazione al Servizio pubblico federale di Giustizia entro il mese della decisione.

Articolo 3 - Scopi, attività e durata

3.1 - scopi. L'associazione persegue gli scopi non lucrativi di utilità internazionale seguenti:

- a) lo sviluppo delle arti di strada come elemento di promozione culturale e sociale delle realtà urbane e territoriali coinvolte, incoraggiando la partecipazione attiva, intendendo allargare l'accesso agli spettacoli a tutti gli strati sociali, con un'attenzione particolare alle giovani generazioni, ed indirizzando le attività dell'associazione agli spazi pubblici della vita sociale sempre più vuoti e privati di possibilità di scambio e condivisione;
- b) la promozione delle arti di strada quale risorsa strategica per la lotta contro l'esclusione, la discriminazione e le disuguaglianze sociali;
- c) attraverso le arti di strada, la stimolazione del dialogo interculturale in Europa; la diffusione delle arti di strada nei paesi dell'Unione Europea sia nelle forme



organizzate che in forma di libera espressione spontanea; lo sviluppo della mobilità degli artisti e degli operatori in Europa, la creazione di possibilità di incontro a livello internazionale tra offerta e domanda; la promozione dell'incontro e dello scambio di esperienze tra gli artisti, i professionisti e tutti gli operatori del settore; la preservazione e l'integrazione del patrimonio culturale tipico dei differenti paesi europei così come la connessione e la cooperazione tra le istituzioni, le reti, le manifestazioni artistiche e gli operatori nel campo delle arti di strada;

d) lo sviluppo delle arti di strada in Europa attraverso il sostegno alla creazione artistica, l'analisi e la documentazione delle attività del settore, la ricerca, il supporto ai giovani artisti ed operatori, la promozione delle esperienze artistiche, l'educazione alle arti di strada, la formazione e gli stage con un'attenzione particolare all'inserimento professionale dei giovani nel settore; lo studio e la soluzione delle problematiche, degli aspetti relativi alla organizzazione e culturali dello sviluppo delle arti di strada nel suo complesso, in tutte le sue forme ed in tutte le sue manifestazioni, così come il coordinamento ed il miglioramento delle attività artistiche, teatrali e musicali esercitate in strada, siano esse eseguite da compagnie professionali, associazioni o artisti solisti;

e) allo scopo di stabilire un dialogo permanente con le autorità locali, nazionali ed europee, lo studio e la promozione dei modelli di amministrazione territoriale che possono rafforzare ed incoraggiare la diffusione del teatro di strada come un complemento al patrimonio architettonico e monumentale, nonché mezzo di sviluppo del turismo culturale. Nell'espletamento delle sue missioni l'associazione è guidata dai principi di indipendenza politica, filosofica, religiosa, razziale ed etnica. Le risorse dell'associazione saranno destinate esclusivamente alla realizzazione degli scopi definiti nel presente articolo.

3.2 - attività

Le attività che l'associazione si propone di mettere in atto per raggiungere i suoi scopi sono le seguenti: pubblicità e comunicazione; raccolta di fondi e di aiuti più diversi da organismi pubblici o privati; campagne di sensibilizzazione; iniziative editoriali; iniziative di spettacolo; organizzazione di riunioni, conferenze, giornate di studi, organizzazione di avvenimenti locali, nazionali ed internazionali; implementazione di iniziative di arti di strada a favore di emarginati, discriminati, diseredati e svantaggiati,; organizzazione di momenti di incontri e di scambi tra gli artisti, gli operatori e tutti i professionisti del settore; attività che mirano a risolvere i problemi legati alle attività artistiche e degli operatori del settore, così come a sviluppare queste stesse attività; attività di ricerca, studio, documentazione, promozione, supporto alla creazione artistica, educazione, formazione professionale e programmi di apprendistato; la partecipazione in, o la creazione di, altri enti necessari alla realizzazione degli scopi associativi. L'associazione potrà, ad ogni persona, organismo pubblico o privato così come ad ogni impresa, sollecitare qualsiasi forma di sussidio, sponsoring, donazioni, eredità, ed organizzare qualsiasi manifestazione o iniziativa capace di procurare i mezzi finanziari necessari alla realizzazione dei propri scopi, per i quali l'associazione potrà aprire, secondo le proprie possibilità, tanti uffici all'estero quanti





sembreranno necessari. Ogni ufficio è retto da un regolamento interno particolare.

3.3 - durata

L'associazione è costituita per una durata illimitata.

Articolo 4 - Membri

L'associazione è aperta ai belgi ed agli stranieri. Essa si compone di persone fisiche o enti: membri effettivi, aderenti e membri onorari.

Articolo 5 - Ammissione, dimissioni, esclusione

1. L'ammissione dei nuovi membri è subordinata alle seguenti condizioni :

- membri effettivi: i membri fondatori ed ogni membro aderente che, presentato almeno da due membri effettivi, è accettato in questa qualità dall'assemblea generale per decisione presa alla maggioranza dei due terzi. Il numero minimo di membri effettivi non può essere inferiore a tre
- membri aderenti,: ogni persona fisica o ente che, aderendo alle finalità dell'associazione, sia in regola con la quota per l'anno in corso
- membri onorari: tutti coloro che hanno sostenuto finanziariamente l'associazione e/o ha portato ad essa il sostegno della propria fama e che è presentato da tre membri effettivi e accettato in questa qualità dall'assemblea generale che delibera alla maggioranza dei due terzi.

Solo i membri fondatori ed effettivi beneficiano della pienezza dei diritti che conferisce la qualità di membro di un'associazione internazionale senza scopo lucrativo.

1. I membri aderenti e onorari non possono prendere la parola alle assemblee generali se non su invito del Presidente dell'assemblea generale.
2. I membri sono liberi di ritirarsi ogni momento dell'associazione inviando richiesta per iscritto.
3. L'esclusione di membri dell'associazione può essere proposta dall'organo di amministrazione, dopo avere sentito la difesa dell'interessato e, se è il caso, decisa dall'organo generale di direzione a maggioranza dei due terzi dei membri presenti o rappresentati. L'organo di amministrazione può sospendere l'interessato fino alla decisione del direttivo. La qualità di membro si perde per decesso, dimissioni, sospensione o esclusione.

Gli eredi o aventi diritto del membro dimissionario, escluso o defunto e che cessa pertanto di fare parte dell'associazione, non hanno nessuno diritto sui fondi sociali. Non possono richiedere né possono reclamare, alcun conto redditi, apposizione di sigilli o inventario.

Articolo 6 - Quote

I membri effettivi ed aderenti pagano una quota annua fissata dal direttivo su proposta dell'organo di amministrazione.

Articolo 7 - Organo generale di direzione (assemblea generale)





7.1 - attribuzioni

L'organo generale di direzione possiede la pienezza dei poteri che permettono la realizzazione degli scopi ed attività dell'associazione. In particolare, sono riservati alla sua competenza i seguenti punti :

- a) modifica dello statuto;
- b) nomina e revoca degli amministratori e, nel caso, dei commissari;
- c) approvazione dei bilanci e rendiconti annuali;
- d) dimissione degli amministratori e, nel caso, dei commissari,;
- e) scioglimento volontario dell'associazione;
- f) esclusione di un membro;
- g) altre competenze come, per esempio, adottare un regolamento interno.

7.2 – composizione

L'organo generale di direzione si costituisce di tutti i membri. Solo i membri effettivi hanno il diritto di voto. Ogni membro effettivo dispone di una sola espressione di voto. I membri aderenti ed i membri di onorari possono assistere a titolo consultivo. È presieduto dal più anziano degli amministratori presenti.

7.3. riunione e convocazione

L'organo generale di direzione si riunisce di pieno diritto ogni anno, prima della fine del mese di maggio presso la sede sociale o al sito indicato nella convocazione. Questa convocazione è fatta dal consiglio di amministrazione ed è inviata via lettera, fax, posta elettronica o altri mezzi di comunicazione, almeno otto giorni prima della riunione dell'organo generale di direzione e contiene l'ordine del giorno. Una riunione straordinaria dell'organo generale di direzione potrà, inoltre, essere convocata su decisione del consiglio di amministrazione o su richiesta di almeno un quinto dei membri effettivi.

7.4. Validità delle decisioni

L'organo generale di direzione delibera se non quando almeno due terzi (2/3) dei membri effettivi siano presenti o rappresentati. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti.

Tuttavia, se l'organo generale di direzione non riunisce due terzi dei membri effettivi dell'associazione, una nuova assemblea generale potrà essere convocata e delibererà definitivamente e validamente sulla proposta in causa a maggioranza semplice dei voti, qualunque sia il numero dei membri presenti o rappresentati, al più presto nei quindici giorni che seguono la prima assemblea. I membri effettivi potranno ciascuno farsi rappresentare all'organo generale di direzione per un altro membro effettivo portatore di apposita delega. Non si può deliberare su un tema che non sia menzionato nell'ordine del giorno. Le risoluzioni dell'organo generale di direzione sono inserite in un registro firmato da due amministratori e tenuto a disposizione dei membri presso la sede dell'associazione.

Articolo 8 - Modifica dello statuto e scioglimento dell'associazione internazionale





Senza pregiudizio agli articoli 50 comma 3, 55 e 56 della legge sulle associazioni senza scopo lucrativo, le associazioni internazionali senza scopo lucrativo e le fondazioni, ogni proposta che ha per oggetto una modifica allo statuto o lo scioglimento dell'associazione deve partire dall'organo di amministrazione o da almeno due terzi dei membri effettivi dell'associazione. L'organo di amministrazione deve portare detta proposta alla conoscenza dei membri dell'associazione con un anticipo di almeno tre mesi rispetto alla data della riunione dell'organo generale di direzione che delibererà su di essa, così come le modifiche proposte. L'organo generale di direzione non può deliberare validamente sulla proposta se due terzi dei membri effettivi non siano presenti o rappresentati. La decisione di modifica o di scioglimento sarà adottata solamente alla maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi. Le modifiche allo statuto non avranno effetto se non dopo l'approvazione dell'autorità competente, conformemente all'articolo 50 comma 3 della legge e dopo pubblicazione agli Annexes du Moniteur belga, conformemente all'articolo 51 comma 3 di suddetta legge. L'organo generale di direzione fisserà le modalità di scioglimento e di liquidazione dell'associazione. L'eventuale attivo netto risultante all'atto della liquidazione sarà destinato ad un'associazione che persegue fini simili o, in mancanza di questa, ad uno scopo disinteressato.

Articolo 9 - Organo di amministrazione (Consiglio di amministrazione)

9.1 - attribuzioni

L'organo di amministrazione ha tutti i poteri di gestione e di amministrazione, sotto riserva dei poteri attribuiti espressamente dal presente statuto

Può delegare la gestione giornaliera ad uno o più amministratori o ad uno o più preposti di cui fisserà i poteri.

In questo caso, essi porteranno il nome di direttori.

9.2 – composizione

L'associazione è amministrata da un organo composto come minimo da tre amministratori. Gli amministratori sono incaricati dall'organo generale di direzione per una durata di cinque anni. Per essere amministratore bisogna essere sia membro effettivo dell'associazione, o rappresentante di un membro effettivo e portare la sua candidatura alla conoscenza del consiglio di amministrazione, per lettera raccomandata, almeno otto giorni prima della data dell'assemblea. Il mandato di amministratore è esercitato a titolo gratuito. La funzione si conclude per decesso, dimissioni, incapacità civile o messa sotto amministrazione provvisoria, revoca o scadenza del mandato.

Gli amministratori possono essere revocati dall'organo generale di direzione che delibera a maggioranza dei due terzi dei membri effettivi presenti o rappresentati. In caso di mandato vacante, l'organo di direzione può designare provvisoriamente un sostituto che porti a termine il mandato di colui che sostituisce. Tutti gli atti relativi alla nomina, alla revoca ed alla cessazione di funzioni degli amministratori stabiliti in conformità alla legge sono pubblicati, a spese dell'associazione, negli Annexes du Moniteur belga.

9.3 - riunione e convocazione





L'organo di amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno, o su convocazione di due terzi dei suoi membri. La convocazione è trasmessa per lettera, fax, posta elettronica o qualsiasi altro mezzo di comunicazione.

9.4 - deliberazioni

L'organo di amministrazione può deliberare validamente se almeno due terzi dei suoi membri siano presenti o rappresentati. Un amministratore può farsi rappresentare per un altro amministratore. Le risoluzioni dell'organo di amministrazione sono prese a maggioranza degli amministratori presenti o rappresentati.

9.5 - registro delle risoluzioni dell'organo di amministrazione

Le risoluzioni sono iscritte e conservate in un registro firmato dai membri dell'organo di amministrazione, a disposizione dei membri dell'associazione presso la sede sociale di questa ultima.

Articolo 10 - Rappresentanza dell'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio

Tutti gli atti che impegnano l'associazione sono, salvo deleghe speciali, firmati da almeno due amministratori, i quali non saranno tenuti a giustificare verso terzi dei poteri loro conferiti a tale scopo. Gli amministratori non contraggono, in virtù della loro funzione, alcun obbligo personale e sono responsabili solamente dell'esecuzione del proprio mandato. L'associazione internazionale è rappresentata validamente in sede giudiziale, sia in accusa che in difesa, da due amministratori o da un amministratore designato a questo scopo.

Gli atti relativi alla nomina, alla revoca ed alla cessazione di funzioni delle persone abilitate a rappresentare l'associazione internazionale senza scopo lucrativo, e in conformità alle leggi vigenti, sono pubblicati, a spese dell'associazione, negli Annexes du Moniteur belge.

Articolo 11 - Bilanci e conti

L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre. Per eccezione, il primo esercizio sociale ha inizio il giorno della costituzione dell'associazione e si concluderà il 31 dicembre 2013. Conformemente all'articolo 53 della legge, i conti annuali dell'esercizio sociale dell'anno precedente così come il bilancio del seguente sono stabiliti dall'organo di amministrazione ogni anno, e sottoposti all'organo generale di direzione per l'approvazione in occasione della sua più prossima riunione. I conti sono trasmessi, conformemente all'articolo 51 della legge, al Servizio Pubblico Federale di Giustizia.

Articolo 12 - Disposizioni generali

Tutto quanto non previsto dal presente statuto e particolarmente le comunicazioni da inoltrare agli Annexes du Moniteur belge sarà regolato conformemente alle disposizioni del Titolo III della legge belga del 27 giugno 1921 sulle associazioni senza scopo lucrativo, le associazioni internazionali senza scopo lucrativo e le fondazioni.

